



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 06-06-2024 UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Borso del Grappa, 06-06-2024

Registro Generale n. 19

OGGETTO: TUTELA IGIENICO - SANITARIA - AMBIENTALE. ORDINANZA RIVOLTA AI CITTADINI RELATIVA ALL'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI TAGLIO ERBA E PULITURA DI TERRENI PRIVATI, PROFILATURA DI SIEPI E RAMI DI ALBERI

IL SINDACO

Premesso che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno siti nel territorio comunale, per la presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Dato atto che tale stato di abbandono rende i terreni stessi un ambiente favorevole al proliferarsi di ratti, serpi e insetti;

Rilevato che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade pubbliche, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

Considerato che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze erboree, pulite e curate tutte le aree ricadenti all'interno del territorio comunale, in particolare quelle all'interno dei centri abitati;

Ritenuto pertanto indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

Visti gli artt. 29, 30 e 31 del decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992, (nuovo codice della strada) e s.m.i.;

Visto il Regolamento comunale di polizia rurale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19/04/2017, ed in particolare l'articolo 12/B, rubricato *Siepi e alberi prospicienti le strade*, del di seguito riportato:

- 1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, devono tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.*
- 2. I proprietari frontisti delle strade devono tenere pulito il marciapiede o la cunetta, tombini di scarico delle acque meteoriche da foglie, rami, pigne, sementi, erbe, arbusti e altro materiale proveniente da siepi o alberi prospicienti.*
- 3. È obbligatorio tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e fino a un'altezza di almeno 4 metri, per non limitare la normale visibilità dei conducenti dei veicoli,*

ovvero compromettere la leggibilità dei segnali, o creare pericoli per la circolazione o danni ai veicoli. In caso di inottemperanza l'intervento sostitutivo del Comune dovrà essere risarcito.

4. *Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del C.d.S., il Comune può imporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche Ordinanze ai sensi dell'art. 2/A del presente Regolamento.*

Visti gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (norme in materia ambientale) e s.m.i.;

Visto il T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931;

Vista la legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il capo III del D.Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di prevenzione incendi;

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

O R D I N A

che tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, o i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, o i responsabili di cantieri edili e stradali, o i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia mantenendo, per tutto il periodo estivo, **e comunque fino al 15 ottobre 2024**, condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica e il pericolo di incendi, procedendo a:

- taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati e nelle aree limitrofe;
- regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e delle piante, nonché rimozione dello sfalcio e dei rifiuti nelle aree private confinanti con le strade, le piazze, i viali, le aree pubbliche, nonché estirpo dell'erba lungo tutto il fronte degli stabili e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza;

I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere **effettuati entro e non oltre il 30 giugno 2024**, provvedendo correttamente alla rimozione del materiale proveniente dai lavori di cui sopra, a cura e spese degli interessati, contestualmente alla realizzazione degli interventi.

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) e art. 21 del DPR n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del codice della strada) per l'esecuzione di lavori che ne comportino l'ingombro.

Se del caso, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale i tempi ed i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

A V V E R T E

- che i contravventori alla presente ordinanza sono passibili di **sanzioni amministrative** previste dal D.Lgs. 267/2000, art. 7 bis, come modificato dalla L. 3/2003 (da **euro 25,00** ad **euro 500,00**), salve le sanzioni amministrative di cui all'art. 16/B del regolamento di polizia rurale approvato con DCC 20/2017 e salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;

- che sono fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29 del Codice della strada (da **euro 168,00** ad **euro 674,00**);
- che i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico degli inadempimenti, qualora gli obbligati non provvedano entro il termine indicato;
- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempimenti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

D I S P O N E

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio, resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità, pubblicata sul sito internet del Comune e diffusa sul territorio;

Le forze dell'ordine e la polizia municipale sono incaricate del rispetto della presente ordinanza, la quale viene trasmessa a:

- Prefettura di Treviso;
- Polizia Municipale;
- Stazione dei Carabinieri di Pieve del Grappa;
- Stazione del Corpo forestale dello Stato di Pieve del Grappa;
- Provincia di Treviso.

I N F O R M A

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. n. 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n. 1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.).

IL SINDACO

FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa